



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/11/2005

=====

ADDI' 08/11/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPIII	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSFNTI: Battaglia - Costa - Rodano - Valentini

DELIBERAZIONE 926

Oggetto:

Comune di Lanuvio (Rm). Progetto per la realizzazione di una struttura sportiva comunale, in località "Pianmarano" - Variante al PRG vigente. Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21/36/2004 DPR 8 giugno 2001 n. 327 - legge regionale 2/7/1987 n. 36 Approvazione.



Oggetto: Comune di Lanuvio (Rm)

Progetto per la realizzazione di una struttura sportiva comunale, in località "Piammarano" – Variante al PRG vigente.

Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21/06/2004

DPR 8 giugno 2001 n. 327 – legge regionale 2/7/1987 n. 36

Approvazione

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72;

VISTA la legge 3 gennaio 1978, n. 1 (D.P.R. n. 327/2001);

VISTA la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

PREMESSO che il Comune di Lanuvio è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 6029 del 23/12/1974;

VISTA la deliberazione consiliare n. 34 del 21/06/2004 con la quale il Comune di Lanuvio ha approvato, – ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 – il progetto preliminare per la costruzione di una struttura sportiva comunale in località "Piammarano", con i relativi parcheggi di pertinenza, il tutto in variante al vigente P.R.G., da zona "Turistico residenziale" a "zona F – zona per attrezzature sportive collettive" e "zona a parcheggio pubblico";

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, avvenuta ai sensi e forme di legge, non sono stata presentate osservazioni, come si evince dalla delibera di consiglio comunale n. 17 del 21/03/2005;

VISTA la nota n.121299/06 del 15/09/2005, con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura ha ritenuto, per quanto di competenza, che il progetto possa proseguire nel suo iter amministrativo con la prescrizione di procedere all'affrancazione del gravame mediante l'applicazione della normativa prevista dalla L.R. 6/2005, qualora i terreni interessati dall'intervento dovessero risultare da atti definitivi gravati da uso civico.

VISTA la nota n.080608/2A/08 del 17/05/2004, con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2A8 – Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, ha espresso *parere favorevole ai soli fini dell'art.13 della legge*



926 28 107.2015 leg

2/02/1974 n. 64, sulla Variante PRG Costruzione struttura sportiva comunale in località "Vigne Vecchie" (Comune di Lanuvio) a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Siano delimitate le aree di salvaguardia del pozzo posto presso il campo sportivo ai sensi della DGR 5817/99;
2. In funzione delle risultanze dello studio per la delimitazione delle aree di salvaguardia siano prese tutte le iniziative finalizzate alla protezione della risorsa idropotabile;
3. Siano rispettate le prescrizioni indicate nella documentazione geologica;
4. I parametri geotecnici rilevati e ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini. Durante tali indagini, da effettuarsi al di sotto di ogni singola opera d'arte e spinti a profondità superiori a quelle significative da un punto di vista fondazionale, dovranno essere prelevati campioni indisturbati da analizzare in laboratorio geotecnico o, ove ciò non fosse possibile, siano eseguite prove geotecniche in situ;
5. Il piano di posa delle singole opere d'arte, per evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su un terreno omogeneo sia da un punto di vista litologico sia geotecnico;
6. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite discariche autorizzate;
7. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche;

CONSIDERATO che gli atti relativi al Progetto in questione, presentati al Dipartimento Regionale Territorio, sono stati sottoposti all'esame della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area 2B.10;

VISTA la relazione del 3/08/2005, con la quale la predetta Area della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha espresso il parere che la variante al P.R.G., relativa al progetto per la realizzazione di una struttura sportiva comunale, in località "Piammarano" sia meritevole di approvazione per i motivi nella relazione stessa riportati;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione dell'Area 2B.10 - della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante;

All'unanimità

DELIBERA



1. Di approvare la Variante al P.R.G relativa al progetto per la realizzazione di una struttura sportiva comunale, in località "Piammarano" adottata dal Comune di Lanuvio con deliberazione consiliare n. 34 del 21/06/2004 secondo le motivazioni e le raccomandazioni contenute nella relazione del 3/08/2005 del Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area 2B.10, che costituisce parte integrante della presente delibera quale **allegato A** ed in conformità con le prescrizioni di cui ai pareri in premessa riportati;

2. Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B.10 nell'allegato A, e nei seguenti elaborati allegati alla delibera consiliare di adozione n. 34 del 21/06/2004:

- Elaborato n.1, contenente:
 - ◆ Stralcio catastale in scala 1:2000;
 - ◆ Planimetria generale in scala 1:500;
 - ◆ Profili, piante e sezioni in scala 1:200;
- Relazione
- Quadro economico d'intervento;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A.doc

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B10

ALLEG. alla DEUB. N. 926
DEL 8 NOV. 2005

Ing. DEMETRIO CARINI

Roma, il 03.11.2005

ALLEGATO A

Oggetto: Comune di **Lanuvio** (Rm)

Progetto per la realizzazione di una struttura sportiva comunale, in località "Piammarano". Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21/06/2004
DPR 8 giugno 2001 n. 327 - legge regionale 2.7.1987 n. 36

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota n. 12863 del 25/05/2005 pervenuta a questa amministrazione in data 27/5/2005, il Comune di Lanuvio ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al progetto per la realizzazione di una struttura sportiva comunale in variante al vigente PRG per il parere di competenza ai sensi della legge regionale 2.7.87 n. 36.

Gli atti ed elaborati trasmessi sono i seguenti:

- Tavola 1 – stralcio catastale, planimetria generale, profili, piante e sezioni.
- Tavola 2 – stralcio PRG, stralcio PP della zona turistico residenziale, corografia catastale, individuazione dei comparti.
- Relazione integrativa
- Delibera di consiglio comunale n. 34 del 21/06/2004
- Certificato di pubblicazione presso l'albo pretorio.
- Copia manifesto di pubblicazione.
- Estratto di pubblicazione sul BURL
- Certificato di avvenuto deposito degli atti progettuali.
- Attestazione del segretario comunale sull'assenza di Osservazioni.
- Deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 21/3/2005 di presa d'atto della mancanza di Osservazioni.
- Parere ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74.
- Parere Usi Civici
- Certificazione di assenza di vincoli.

In data 8/7/2005 l'Area Amministrativa di supporto alle aree di Pianificazione comunale ha accertato la regolarità formale e la completezza dei sopraindicati atti.





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B10

Roma, il 03 AGO. 2005

PREMESSO

Il Comune di Lanuvio risulta dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 6029 del 23/12/1974.

Con la deliberazione consiliare n. 34 del 21/06/2004 l'amministrazione comunale ha approvato il progetto preliminare per la costruzione di una struttura sportiva comunale in località *Piammarano*, con i relativi parcheggi di pertinenza il tutto in variante al vigente PRG.

Tale intervento costituisce tra l'altro attuazione della delibera di Giunta Comunale nn. 36 e 62 rispettivamente del 27/2/2004 e del 30/3/2004 con le quali si disponeva lo spostamento di una esistente tensostruttura in zona limitrofa allo stadio comunale "E. Tartufi".

Lo stesso deve ritenersi peraltro in variante al PRG che il comune di Lanuvio ha adottato con delibera di consiglio comunale n. 33 del 3/7/1997 e non ancora definitivamente approvato, che disciplina l'area in oggetto demandando la sua regolamentazione al vigente piano attuativo.

La documentazione relativa al progetto in esame risulta essere stata depositata in libera visione al pubblico, ai sensi dell'art. 6 della legge 18/4/62 n. 167.

L'area in questione, come peraltro certificato dalla stessa Amministrazione comunale, non risulta soggetta a vincolo ambientale, paesistico e artistico di cui al D.Lgs. 42 del 22/1/2004 né a vincolo militare, né gravata da Uso Civico.

CONSIDERATO

Il ricorso da parte del Comune, alle procedure previste dal DPR 327/2001 per l'approvazione del progetto in questione appare, motivato ed ammissibile, tendente senza dubbio al miglioramento dell'offerta di servizi collettivi per le attività sportive in ambito comunale.

L'approvazione del suddetto progetto da parte dell'Amministrazione proponente, ha costituito, a norma dell'art. 2 del DPR 327/2001, adozione di Variante Urbanistica per l'area interessata, la stessa già oggetto di accordo bonario per la cessione volontaria dal privato all'amministrazione comunale.

Detta area, distinta presso il Nuovo Catasto Terreni della Provincia di Roma al Foglio



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B10

Roma, li

di mappa n. 13 particella 166/parte, per una superficie di circa mq 2.000, è adiacente al locale campo sportivo nei pressi dell'intersezione tra la strada provinciale Due Colonne Pascolare e la strada comunale Passo della Corte Pascolare.

La stessa è classificata secondo il vigente PRG (approvato con DGR 6029/74) come zona "C5 turistico - residenziale", attuata mediante Piano Particolareggiato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 170 del 23/6/1989 con destinazione a Verde Pubblico, destinazione questa peraltro non più cogente per effetto della legge 3 novembre 1952 n. 1902.

Riguardo invece alla Variante Generale adottata con deliberazione consiliare 33 del 3/7/1997 l'area è classificata come "Aree urbane, degli insediamenti produttivi e dei parchi già esistenti", le cui NTA dispongono il recepimento delle previsioni del vigente Piano Particolareggiato.

A seguito dell'avvenuto deposito degli atti ed elaborati progettuali non risulta, nei termini di legge, essere pervenuta alcuna Osservazione e/o Opposizione al progetto in questione ed alla conseguente Variante Urbanistica dell'area interessata.

Con nota prot. 080608/2A/08 del 17/5/2004 della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile di questa Amministrazione, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge 2/2/74 n. 64 e della DGR 2649/99, le cui prescrizioni devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In data 15/10/2003 la Direzione Regionale Agricoltura, ha reso parere favorevole alla Variante Generale di PRG adottata con DCC n. 33 del 3/7/1997 sulla base dell'analisi del territorio approvata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 27 del 28/7/2003.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto altresì conto del carattere di pubblica utilità, dell'intervento stesso, può ritenersi ammissibile la conseguente Variante Urbanistica delle sole aree interessate dal progetto in esame come individuate sull'allegato 5 della relazione integrativa, le quali assumeranno la nuova destinazione a **Zona F - zona per attrezzature sportive collettive** e "zona a parcheggio pubblico".

Pur non avendo dal punto di vista urbanistico particolari osservazioni da formulare, si ritiene tuttavia indispensabile raccomandare quanto segue:

1. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito il parere igienico - sanitario della competente ASL, e quello dei V.F. riguardo la prevenzione incendi.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B10

Roma, il

2. Siano previsti opportuni accorgimenti esecutivi tendenti alla eliminazione delle cosiddette barriere architettoniche, prevedendo altresì un congruo numero di posti auto, opportunamente segnalati, riservati agli autoveicoli di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DPR del 14/6/89 n. 236 e DPR 24/7/96 n. 503.
3. Siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al DM 25/8/89 e DM 18/3/1996 e smi concernente "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".
4. Siano messi in atto opportuni accorgimenti per un agevole e sicuro deflusso ed immissione degli autoveicoli dalla adiacente strada comunale all'area di parcheggio antistante l'impianto sportivo.
5. Prima dell'inizio dei lavori l'amministrazione comunale dovrà ottemperare alle disposizioni di cui alla DGR 2546 del 12/12/2000 in materia di verifica di impatto ambientale.

In relazione a quanto precede ed alle prescrizioni riportate nei pareri formulati da altre Amministrazioni per quanto di propria competenza, le quali sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fatti comunque salvi eventuali ulteriori pareri di altri Enti e/o Amministrazioni, questa struttura è del

PARERE

che la variante al PRG per realizzazione della struttura sportiva comunale con i relativi parcheggi e la viabilità di accesso, in località "Piammarano" adottata dal Comune di Lanuvio con deliberazione consiliare n. 34 del 21/06/2004 sia ai sensi e per gli effetti del DPR 327/2001 e legge regionale 2 luglio 1987 n. 36 articoli 5 e 6, ai soli fini urbanistici e con le raccomandazioni sopra riportate, ammissibile e meritevole di approvazione.

L'area interessata dal progetto, destinata dal vigente PRG a zona "Turistico - Residenziale", assumerà pertanto la nuova destinazione: "Zona F - zona per attrezzature sportive collettive" e "zona a parcheggio pubblico" secondo gli indici e parametri desunti dal progetto preliminare.

f.to L'ISTRUTTORE
Gianni GIANFRANCESCO

f.to DIRIGENTE DELL'AREA
Arch. Demetrio CARINI

f.to IL DIRETTORE
Arch. Paolo RAVALDINI

